

## STATUTO

### Essenzateatro di Paolo Perelli APS

#### Articolo 1 – Costituzione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione:

"Essenzateatro di Paolo Perelli APS"

da ora in avanti denominata "Associazione"

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Codice del Terzo settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile, si caratterizza come un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressamente di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

#### Articolo 2 – Sede legale

Essa ha sede legale in Via Giorgio De Lullo 130 E1 – 00125 Roma.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

#### Articolo 3 – Oggetto e scopo

L'Associazione è apolitica, non ha alcun fine di lucro ed opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È costituita per operare nella società, fra tutti coloro che intendono contribuire, con il proprio apporto manuale e intellettuale, a una crescita armonica della vita sociale, comunitaria ed economica dell'Italia. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi incarica il Consiglio Direttivo, ove e se lo ritenga opportuno, di affiliare annualmente l'Associazione ad uno o più Enti No-Profit di carattere nazionale.

Essa opera in via esclusiva o principale in attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione si propone di promuovere ed esercitare le attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. (Codice del Terzo settore art. 5 comma 1 lettera i).

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione delle attività sociali e culturali dello spettacolo.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale

- Organizzare corsi di formazione.
- Realizzare spettacoli teatrali, di danza e concerti.
- Organizzare mostre, convegni, rassegne, cineforum.
- Organizzare e gestire la biblioteca interna, Essenzalibri.
- Realizzare filmati, riprese televisive, spettacoli ed eventi in streaming.t

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione può:

- aprire sedi secondarie in Italia e all'estero.
- Deliberare l'adesione a organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità.
- Aderire, in Italia o all'estero, a qualsiasi attività che direttamente, tramite delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
- Compiere ogni azione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare (ivi compresi mutui ipotecari passivi e affidamenti presso Istituti Bancari), che il Consiglio Direttivo riterrà utile, senza limitazione alcuna.

- L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
- L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

#### Articolo 4 – Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Tutti i dati raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

All'atto di presentazione della domanda di adesione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti e di seguito elencati. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dai soggetti investiti della responsabilità genitoriale sui medesimi. Questi rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto. Per quanto riguarda i soci minorenni, il diritto di voto sarà esercitato dai soggetti investiti della responsabilità genitoriale sui medesimi.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morosità nel pagamento della quota associativa;
- espulsione contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;
- per decesso.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è pubblicata nella bacheca sociale e comunicata al socio interessato via email. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di

Florentino Bona

comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria e la decisione è inappellabile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la quota associativa.

### Articolo 5. Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- partecipare alle assemblee;
- recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- pagare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti al Consiglio Direttivo
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale.

I soci potranno effettuare versamenti di quote suppletive su richiesta del Consiglio Direttivo e dopo l'approvazione dell'assemblea. Tali versamenti sono a titolo volontario e potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

### Articolo 6. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo settore le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice del Terzo settore, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### Articolo 7. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

*Manuela*

*P*

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

### Articolo 8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

e solo se ricorrono i requisiti previsti dalla legge

- Organo di controllo
- Revisore legale dei conti

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che le cariche devono essere elettive.

### Articolo 9. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea ha le attribuzioni fissate dal Codice Civile.

Essa è composta da tutti i soci che risultano regolarmente iscritti nel Libro soci da almeno un mese e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, essi ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione e comunicata ai soci mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, e-mail, PEC, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali della sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

È possibile prevedere la partecipazione dei soci all'assemblea, anche in modalità online mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun socio ha un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci se il numero dei soci non supera i cinquecento e di cinque soci se si superano i cinquecento soci.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali, stabilendone il numero dei componenti;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Handwritten signature: *Flavia M. B...*

Handwritten mark: *Q*



- deliberare sull'esclusione dei soci e degli eventuali ricorsi;
- decidere il trasferimento della sede legale al di fuori dell'attuale comune;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi e in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci, Le deliberazioni assembleari e i rendiconti approvati sono affissi nella bacheca della sede sociale per un periodo di almeno 20 giorni seguenti a quello dello svolgimento dell'Assemblea stessa.

#### Articolo 10. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea dei soci ed è composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che delibera il rinnovo delle cariche sociali. I suoi membri possono essere rieletti.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione, e l'espulsione dei soci;
- trasferire la sede legale dell'associazione nell'ambito dello stesso Comune;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- predisporre le bozze del bilancio d'esercizio;
- redigere la relazione annuale al bilancio d'esercizio;
- stabilire le quote sociali;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;

- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea ordinaria.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Articolo 11. Presidente

Il Presidente viene eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

#### Articolo 12. Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### Articolo 13. Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### Articolo 14. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione –comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate– è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Articolo 15. Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Articolo 16. Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

### Articolo 17. Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### Articolo 18. Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove previsto;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite nell'art.5 del presente statuto.

### Articolo 18. Durata e scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato solo dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### Articolo 19. Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente statuto.

### Articolo 19 – Completezza dello Statuto


Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

26/03/2023

PRESIDENTE



SEGRETARIO

